

L'Adunanza plenaria afferma principi in tema di vizio revocatorio per omessa pronuncia della sentenza del giudice amministrativo.

[Cons. St., A.P., sentenza 27 luglio 2016, n. 21 – Pres. Pajno, Est. Atzeni](#)

Giustizia amministrativa – Revocazione - Errore di fatto – Omesso esame di tutte le argomentazioni a sostegno del medesimo vizio motivo – Non sussiste

Non costituisce vizio di revocazione per errore di fatto l'omessa pronuncia, da parte del giudice, su tutte le argomentazioni poste dalla parte a sostegno del medesimo motivo di ricorso. (1)

(1) L'Adunanza plenaria – chiamata a decidere della revocazione di una propria sentenza (la n. 5 del 2016, oggetto della [News US in data 1 marzo 2016](#)) – enuncia il principio di cui in massima dando continuità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale (si vedano le sentenze della medesima Plenaria nn. 5 del 2014, 1 del 2013, 2 del 2010, 3 del 2001, 3 del 1997; successivamente, sulla questione specifica dell'omesso esame di domande, eccezioni, motivi o censure, Sez. V, nn. 4974 e 4975 del 30 ottobre 2015), in forza del quale l'«errore di fatto» revocatorio, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall'art. 106 c.p.a.:

- a) deve consistere nella pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale di atti ritualmente prodotti in giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto;
- b) deve attenersi ad un punto non controverso sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
- c) deve avere esercitato una valenza causale determinante sulla decisione impugnata;
- d) nel caso di omessa pronuncia su autonoma domanda, eccezione, vizio - motivo impugnatorio, si configura solo se: I) risulta in via immediata e diretta dal testo della pronuncia; II) nella decisione contestata non si sia fatto univoco (ancorché implicito) riferimento agli scritti difensivi di parte ed alle tesi ivi richiamate; III) nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione o vizio - motivo non sia stato proposto o al contrario sia stato proposto.

Per completezza si segnala:

- e) sul vizio revocatorio per errore di fatto, l'ampia ricostruzione teorica operata di recente dalla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato, 1° settembre 2015, n. 4099, in *Foro it.*, 2016, III, 217, ivi gli ulteriori richiami di dottrina e giurisprudenza;
- f) circa l'individuazione della unicità o pluralità di domande di annullamento in relazione alla impugnazione di uno o più provvedimenti amministrativi ed alla

proposizione di uno o più vizi – motivi, v. Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, in *Foro it.*, 2015, III, 265, con ampia nota di riferimenti di A. TRAVI;

g) sugli aspetti procedurali del giudizio revocatorio, gli ampi richiami di dottrina e giurisprudenza contenuti nella nota di A. TRAVI a:

I) Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2014 cit., in *Foro it.*, 2014, III, 557 (secondo cui nel caso di ricorso per revocazione, salvo che nell'ipotesi di dolo del giudice o nell'ipotesi in cui il giudice abbia un interesse proprio o diretto alla causa, può essere componente del collegio che decide il ricorso anche il magistrato che abbia fatto parte del collegio che aveva pronunciato il provvedimento impugnato);

Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2014, n. 4185, *ibidem*, III, 557 (secondo cui la violazione dell'art. 99, co. 3, c.p.a., che impone a una sezione del Consiglio di Stato di rimettere la questione all'adunanza plenaria se ritenga di non condividere un principio di diritto già affermato dalla stessa adunanza plenaria, non costituisce motivo per proporre il ricorso per revocazione per errore di fatto).